



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.GE.P.A. – UFFICIO VIII

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed, in particolare, l’articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 che ha determinato, tra l’altro, le risorse finanziarie da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le risorse finanziarie da erogare alle Regioni a statuto ordinario in materia di salute umana e sanità veterinaria sono state azzerate dall’anno 2012, mentre le Regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia hanno continuato a beneficiare dei trasferimenti statali;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;

VISTO, in particolare, il comma 186 dell’articolo 1 che ha previsto che agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime Regioni e Province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018;

VISTO il D.M. del 27 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n.167 del 21 luglio 2015, adottato in attuazione del predetto comma 186, il quale dispone:

- a) il riparto del contributo di cui al citato comma 186 per gli anni dal 2015 al 2018, tra le regioni e le province autonome interessate in percentuale al numero di indennizzati delle medesime regioni e province autonome al 31 dicembre 2014, pari a 16.072 soggetti per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 ed a 16.145 soggetti per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011. Il contributo di cui trattasi è ripartito in proporzione al fabbisogno relativo alle due componenti, ovvero in misura pari al 70 per cento per le anticipazioni relative al periodo 2012/2014 e al 30 per cento per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 31 dicembre 2011;
- b) che in attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013, le Regioni utilizzino annualmente il contributo di cui trattasi, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50 per cento, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 192, n. 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione dei citati indennizzi, a decorrere dal 1° dicembre 2012 fino al 31 dicembre 2014. Ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le regioni provvedono in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011.

TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le quote riferite alla Provincia autonoma di Trento sono rese indisponibili;

VISTO il D.M. 29 dicembre 2014, concernente “ Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017”;

VISTA la determina dell’11 marzo 2015 con cui l’Ispettore Generale Capo dell’Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha delegato, tra l’altro, al dirigente dell’Ufficio VIII dello stesso Ispettorato Generale, la gestione degli impegni e pagamenti, senza limiti di spesa, del capitolo 2855 piano di gestione 1;

VISTO l’art. 19 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante disposizioni in materia di pagamenti della P.A., con il quale sono state apportate modifiche all’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

CONSIDERATO che i pagamenti di cui trattasi non sono soggetti all’obbligo di effettuare la verifica indicata all’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rientrando tra le fattispecie (*rapporti nell’ambito della Pubblica Amministrazione*) per le quali questo Dipartimento, d’intesa con gli uffici dell’area Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ha espresso l’avviso di esclusione con la Circolare n. 22 del 29 luglio 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 9 agosto 2008);

CONSIDERATO, inoltre, che il pagamento di cui trattasi è stato inserito nel piano finanziario dei pagamenti (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’articolo 6, commi 10, 11 e 12, del decreto – legge 6 luglio 2012, n.95 , convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135;

A U T O R I Z Z A:

per i motivi di cui alle premesse, l’impegno e il pagamento dell’importo complessivo di euro 99.975.843,92 da erogare in favore delle Regioni individuate nella Tabella 1 del D.M. 27 maggio 2015 e secondo gli importi indicati nell’allegato prospetto alla col.5, che forma parte integrante del predetto provvedimento, quale contributo spettante per l’anno 2015, mediante versamento sulle relative contabilità speciali accese presso le Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio e con imputazione della spesa a carico del cap. 2855, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l’anno finanziario 2015 (u.d.v. 2.3).

Il presente decreto viene trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero per il controllo di competenza.